



COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Oggi, addì 2 luglio 1999, in Impruneta, Via Colleramole 32 F, si sono costituiti i signori:

- 1) BROCCANELLO ROSANNA, nata Genova il 29/09/59 e residente in Impruneta, Via Colleramole 32 F, cod. fisc. BRC RNN 59P69 D696T;
- 2) ZANCHI FLAVIANA, nata a Atripalda (AV) il 09/07/74 e residente in Terni, Corso del Popolo 69, cod. fisc. ZNC FVN 74L49 A489B;

I sopra nominati signori, con il presente atto convengono di costituire tra di loro un'Associazione non avente scopo di lucro denominata "OPUS BALLET".

L'Associazione ha sede in Impruneta, Via Colleramole 32 F.

L'Associazione ha finalità culturali e sarà regolata dalle norme contenute nello Statuto composto di sedici articoli che, firmato dai presenti si allega al presente atto sotto lettera "A" e ne forma parte integrante.

I sopra detti, con riferimento all'Art. 9 dell'allegato Statuto, eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione fino al 2 luglio 2004 nelle persone di:

- Broccanello Rosanna, Presidente;
- Zanchi Flaviana, Segretario;

I suddetti accettano espressamente le cariche attribuite come sopra.


Il presidente è autorizzato a compiere quanto necessario per conseguire il riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti.

A norma dell'Art. 10 dell'allegato Statuto si dà atto che il Presidente Broccanello Rosanna rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Le spese del presente atto, la registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Broccanello Rosanna *Rosanna Broccanello*

Zanchi Flaviana *Flaviana Zanchi*



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
OPUS BALLET

ART. 1

E' costituita in Impruneta Firenze, Via di Colleramole 30/F, un'Associazione Culturale denominata OPUS BALLET.

ART. 2

OPUS BALLET è una associazione senza fine di lucro ed ha come scopo la creazione, la promozione e il coordinamento di iniziative a carattere artistico, culturale e scientifico nel campo della danza, del teatro, della musica e delle arti visive nella loro reciproca relazione.

Attraverso la propria attività la Associazione si propone:

- a) di contribuire alla formazione artistica e culturale mediante la promozione della danza, del teatro, della musica e delle arti visive nella loro reciproca relazione, intese come contributo alla formazione-educazione degli associati, come fatti di espressione artistica e di comunicazione sociale, come oggetto di studio e di preparazione ad una eventuale attività specialistica e professionale;
- b) di contribuire a positivi scambi culturali e formativi con altre realtà nazionali ed internazionali anche in collaborazione con enti ed istituzioni musicali e teatrali, scuole, associazioni culturali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati;
- c) di promuovere la conoscenza e la formazione artistica e culturale degli associati nonché di coordinare il loro aggiornamento tecnico, culturale e scientifico attraverso l'organizzazione o la partecipazione a laboratori, corsi didattici, seminari di studio, congressi, stage, tavole rotonde, conferenze, ecc. aventi come tema la danza, il teatro, la musica e le arti visive nella loro reciproca relazione, in tutte le sue forme, anche tramite l'ausilio di una videoteca, biblioteca e musicoteca;
- d) di contribuire alla salvaguardia della libertà di espressione ed a sviluppare ricerche e proposte riguardanti un aggiornamento continuo della legislazione e della politica teatrale, musicale e artistica.

Per il raggiungimento del suo scopo sociale l'Associazione potrà altresì

- 1) organizzare forme di spettacolo in ogni espressione artistica e anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, mediante anche la produzione e la coproduzione di spettacoli, la convenzione con compagnie, organizzazioni o gruppi italiani e stranieri, pubblici e privati;
- 2) distribuire e pubblicare articoli, saggi, riviste, libri nonché materiale multimediale;
- 3) collaborare con gli Enti locali quali Comune, Provincia, Regione e loro consorzi e con le Associazioni e le Istituzioni culturali, locali, nazionali e internazionali;
- 4) promuovere l'educazione artistica degli Associati mediante la formazione di una eventuale compagnia che crei, organizzi e coordini spettacoli e rassegne a scopo culturale, artistico e formativo, con l'intento di contribuire alla salvaguardia della libertà di espressione;
- 5) promuovere la costituzione di associazioni specifiche per la cura di particolari settori di attività, istituire sedi secondarie e locare temporaneamente a terzi le strutture o le attrezzature di sua proprietà e di cui ne ha il pieno utilizzo;
- 6) svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente statuto, compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale utile alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti i medesimi nonché chiedere sovvenzioni, finanziamenti e sponsorizzazioni agli enti pubblici, ministeriali e privati.

ART. 3

Non avendo alcuno scopo di lucro, l'Associazione osserva le seguenti norme:

- a) i fondi raccolti saranno esclusivamente utilizzati per i fini stabiliti nella lettera a), b), c), d), e) dell'art. 2) dello Statuto;
- b) in caso di scioglimento o di liquidazione il patrimonio sociale sarà devoluto ad Istituti, Associazioni od Enti che perseguano finalità analoghe o fini di pubblica utilità secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Soci sentito eventualmente l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 4

Il numero dei Soci è illimitato: all'Associazione possono aderire sia persone di ambo i sessi sia Enti. Per essere ammessi a Soci necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- 2) dichiarare di accettare incondizionatamente lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

L'ammissione a Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo il quale si riserva a giudizio insindacabile il diritto di accogliere o respingere la domanda di ammissione.

In caso affermativo, il neo associato dovrà versare, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio stesso.

Ai Soci verrà rilasciata una tessera che dovrà essere esibita ogni qual volta frequentino i locali dell'Associazione.

ART. 5

I soci si distinguono in fondatori, ordinari e onorari.

- a) i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; essi sono esonerati dal versamento della quota associativa annua;
- b) i soci ordinari sono coloro che aderiscono ai sensi dell'art. 4);
- c) i soci onorari sono persone o enti di notevoli capacità artistiche, politiche e culturali che, per la loro dimostrata attenzione nei confronti della Associazione, si vedono assegnata la tessera onoraria dell'Associazione, previa accettazione. Essi sono esonerati dal versamento della quota associativa annua.

ART. 6

I soci sono tenuti:

Rossano Brunello
Flaviano Zucchi

- al pagamento della quota associativa;

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La qualifica di socio si perde per:

a) dimissioni, formalizzate con lettera raccomandata indirizzata al Presidente;

b) decesso;

c) espulsione qualora i soci:

1) non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

2) arrechino danni morali e materiali all'Associazione;

3) tengano in privato o in pubblico riprovevole condotta;

4) ritardino il pagamento delle quote e dei contributi per oltre sei mesi.

Le espulsioni e le conseguenti radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo il quale ogni anno provvederà ad aggiornare l'elenco dei soci sul libro soci. Le decisioni dovranno essere comunicate al socio espulso entro 10 giorni, dalla delibera ad eccezione di quelle previste per il punto 4).

In ogni caso, l'associato uscente o gli eredi dell'associato defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune. La quota o il contributo associativo intrasmissibile anche per causa di morte e non rivalutabile.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione e possono, anzi, farsi promotori di nuove.

ART. 7

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario;

ART. 8

L'associazione ha nell'assemblea dei soci il suo organo sovrano.

Possono partecipare all'assemblea dei soci:

a) i soci fondatori;

b) i soci ordinari che risultano essere in regola con i pagamenti;

c) i soci onorari.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera scritta contenente l'ordine del giorno diretta a ciascun socio da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e mediante affissione presso la sede sociale dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno stesso.

I Soci fondatori, onorari e ordinari ammessi a parteciparvi hanno diritto ad un voto.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, per approvare il rendiconto economico e finanziario. Si riunisce altresì per eleggere le cariche sociali.

Si riunisce in sede straordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo o qualora la maggioranza dei Soci lo ritenga opportuno.

L'assemblea può inoltre essere convocata sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'assemblea in sede ordinaria sarà validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci mentre in sede straordinaria quando siano presenti i due terzi dei soci; in seconda convocazione, che si terrà il giorno successivo, qualunque sia il numero degli intervenuti sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria.

Le delibere della assemblea ordinaria saranno prese con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Quelle dell'assemblea straordinaria con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

L'assemblea vota per alzata di mano.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per scritto esclusivamente ad altro socio; vietato il cumulo delle deleghe e quindi nessun associato può rappresentare più di un associato.

L'assemblea presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza l'Assemblea provvederà a nominare un Presidente tra i presenti.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti su apposito libro verbali dal Consigliere Segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persone scelte dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Le funzioni di segretario dell'assemblea sia ordinaria sia straordinaria possono eventualmente essere demandate ad un notaio scelto dal Presidente.

Il verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

1) in sede ordinaria:

a) discutere e deliberare sui rendiconti annuali e di periodo, sui bilanci preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, in particolare il Presidente e il Segretario;

c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

2) in sede straordinaria:

a) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

Rozana Buc
2/10/2017



- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - c) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
 - d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- Le deliberazioni verranno comunicate per scritto a ciascun socio oppure saranno affisse presso la sede sociale nei tre mesi successivi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti o dissenzienti entro tre mesi dalla data della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga il Consiglio direttivo a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo si può comporre da un minimo di due ad un massimo di undici membri.

Secondo il principio della libera eleggibilità degli organi, possono essere eletti, e quindi far parte del Consiglio Direttivo, i soci fondatori, i soci onorari e i soci ordinari, questi ultimi, ovviamente, solo se in regola con i pagamenti. Non possono essere eletti i non soci dell'associazione.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

In assenza del Consigliere Segretario le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, ed ha le più ampie facoltà per quanto concerne la promozione e l'esecuzione delle attività dell'Associazione, sempre in ottemperanza alle direttive determinate dall'Assemblea.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i rendiconti economici e finanziari e/o i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo il metodo di tenuta della contabilità da essa assemblea stabilito di cui all'art. 11 del presente statuto;
- c) fissare le quote di ammissione e annuali, i contributi associativi e gli eventuali contributi supplementari e straordinari, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- i) deliberare sulla locazione e sull'acquisto di immobili, beni mobili registrati e quanto altro occorrente per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci. Esso può procedere pure alla nomina dei collaboratori, rappresentanti, consulenti, insegnanti, che potranno anche non essere soci, determinandone e approvandone i compensi.

ART. 10

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) ha la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- c) sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- d) può delegare, ad uno o più consiglieri o a terzi, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente;
- e) ha il compito di curare il settore amministrativo e finanziario.

Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto ad un compenso, determinato annualmente da parte dell'Assemblea, per l'attività inerente alla loro carica ed eventualmente ad un compenso, anch'esso determinato dall'Assemblea, per la specifica attività svolta all'interno dell'Associazione diversa da quella inerente la carica.

ART. 11

Il Consigliere Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Provvede altresì agli incassi ed ai pagamenti, e provvede alla tenuta della contabilità su appositi libri contabili secondo il metodo deliberato dall'assemblea ordinaria che potrà prevedere o la registrazione delle operazioni di incasso e pagamento

Rosanna Brunel
Flavia Zamboni

o la registrazione della documentazione contabile emessa o ricevuta indipendentemente dai relativi incassi e pagamenti o altro metodo, come detto, scelto e adottato dalla assemblea.

Provvede altresì a tenere aggiornato il libro dei soci con eventuale annotazione per ognuno delle quote e contributi pagati. Il Segretario avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'associazione.

ART. 12

Le entrate sono costituite da:

- a) le quote associative di iscrizione e annuali, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) i contributi supplementari: gli associati che intendono partecipare alle varie attività che necessitano di spese specifiche dovranno versare all'associazione un contributo supplementare che verrà, di volta in volta, stabilito dal Consiglio Direttivo. Detti contributi saranno destinati alla copertura delle spese necessarie al sostenimento delle singole attività proposte di cui all'art. 2) dello statuto.
- c) i contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) eventuali lasciti o donazioni, acquisti immobiliari o mobiliari;
- e) eventuali sponsorizzazioni e/o contributi privati o pubblici, destinati dall'erogante ad incrementare il patrimonio della Associazione.

Il patrimonio sociale è amministrato dal Consiglio Direttivo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il residuo attivo del bilancio resterà a disposizione di iniziative di carattere culturale e per i nuovi impianti e ammortamenti delle attrezzature, abbonamenti a riviste, libri o comunque investito per tutto ciò che possa servire alla realizzazione dei fini che l'Associazione si è data.

ART. 13

Il compenso per la partecipazione a cariche sociali è stabilito dall'assemblea, salvo che per le spese dagli stessi sostenute in nome e/o per conto della associazione che verranno rimborsate all'esibizione dei titoli di spesa. I soci potranno praticare l'insegnamento delle attività di cui all'oggetto e per tali prestazioni potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo anche un compenso.

Ai soci potranno altresì essere attribuiti dei compensi, oltre al rimborso delle spese sostenute, per l'espletamento di specifiche prestazioni e/o incarichi anche non riguardanti l'insegnamento di attività sociali, che il Consiglio Direttivo potrà loro affidare (partecipazione a convegni o congressi, studio di campagne pubblicitarie, ricerche su argomenti inerenti gli scopi dell'associazione, ecc.).

ART. 14

L'esercizio sociale inizia il primo Settembre e termina il 31 Agosto di ogni anno e il relativo rendiconto deve essere presentato all'Assemblea entro il 31 Dicembre dell'anno in corso.

ART. 15

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Provisori da nominarsi dall'Assemblea: essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

ART. 16

Per tutto quanto non espressamente previsto si farà riferimento alle disposizioni di legge in materia.



... A O A FIRENZE (Atti Civili)
il 23 LUG 1999 al N° 3362 in 3 A
Versate L. 252.000 (Duecentocinquanta...)

IL DIRETTORE
Dr. Oliviero Nuvati

Rossana Guasco
Flavia Rossetti